

## LE NOTIFICAZIONI AI SENSI DEL C.P.C.

Il giusto procedimento previsto dal Testo unico sugli espropri, prevede la partecipazione degli interessati, che pertanto devono essere **formalmente informati** in ordine allo svolgimento delle fasi della procedura stessa.

Per alcune comunicazioni la normativa prevede l'utilizzo delle notifiche a mezzo dell'ufficiale giudiziario:

- **Procedura Ordinaria** ex art.20: notifica dell'elenco art.20 c.1, della determinazione dell'indennità provvisoria art. 20 c.3 e del decreto di esproprio art. 23-24, notifica ai non accettanti art.21.
- **Procedura d'urgenza** ex art.22: notifica del decreto di esproprio art. 22-23-24, notifica ai non accettanti art.21.

Le notificazioni avvengono secondo quanto disposto dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, che disciplina anche i casi di soggetti destinatari irreperibili, per i quali distingue l'irreperibilità relativa da quella assoluta.

**L'irreperibilità "relativa" (o "temporanea", o "assenza")**. La norma applicabile é l'**art. 140 c.p.c.** "Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia": *«Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento»*

In tal caso il soggetto proponente conosce la residenza del soggetto destinatario e la sarà l'ufficiale giudiziario a constatare l'assenza, e ad operare di conseguenza.

**L'irreperibilità "assoluta"**: norma applicabile: **art. 143 c.p.c.** "Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti": *«comma 1. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Comma 2. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. 3. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte».*

Per utilizzare le forme di notifica art.143 cpc è necessario che sia **dimostrabile il requisito dell'irreperibilità** del destinatario, che consiste nella mancata conoscenza della residenza, della dimora o del domicilio, nonché l'inesistenza di un procuratore.

Il riscontro sull'irreperibilità non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma devono essere compiute tutte le indagini previste dalla normale diligenza e di questo deve essere resa opportuna dichiarazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., i cui modelli sono disponibili sul sito istituzionale.

(...Per i **soggetti irreperibili di cui non si conosce il recapito ma di cui si dispone degli altri dati anagrafici** il soggetto proponente dovrà dichiarare di aver espletato le dovute ricerche secondo la normale diligenza senza addivenire al recapito.

**Per i soggetti irreperibili di cui non si conosce nessun dato ad eccezione del nome e cognome** il soggetto proponente dovrà dichiarare di aver espletato le dovute ricerche secondo la normale diligenza senza addivenire ai dati anagrafici utili ad identificare il soggetto.

**Per i soggetti deceduti** il soggetto proponente dovrà dichiarare di aver espletato le dovute ricerche secondo la normale diligenza senza addivenire agli atti di successione...)

Tale dichiarazione è necessaria affinché si possa attestare che siano state effettuate tutte le ricerche secondo la normale diligenza per il presupposto dell'irreperibilità.

Pertanto in tali casi (irreperibili e deceduti) le notifiche dovranno riportare prima della relata la seguente attestazione

*"Si attesta che*

*Il signor \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, soggetto promotore/beneficiario della procedura espropriativa di che trattasi, nello svolgimento degli adempimenti relativi alla procedura espropriativa in supporto all'Autorità espropriante con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. acquisita con protocollo numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e depositata agli atti dell'Amministrazione, ha dichiarato di aver esperito tutte le ricerche secondo la normale diligenza."*

### **Modalità per procedere alle notifiche**

Le notifiche devono essere presentate in **duplice copia** (originale + copia) intestate ad ogni singolo soggetto, precisando nella relata ove viene effettuata la notificazione: al soggetto interessato, al pubblico ministero o alla casa comunale in base al caso specifico, secondo quanto indicato nella tabella riassuntiva di seguito riportata in fondo al presente documento e se del caso l'attestazione idonea prima della relata.

Le notificazioni possono essere consegnate personalmente dall'ufficiale giudiziario o via posta, ed **in relazione al tipo di invio i costi variano in base ad elementi diversi**: distanze chilometriche, indennità di trasferta (ad esempio le indennità di trasferta per la consegna a mano viene pagata una sola volta per le consegne che avvengono nella stessa via di un dato comune), peso della comunicazione ecc..

Al fine di valutare l'opzione più adatta al caso concreto, **si prega di contattare gli Uffici degli Ufficiali Giudiziari**, per ottenere le informazioni specifiche al caso.

Tabella riassuntiva:

MODALITA'	CASISTICHE	LUOGO DI NOTIFICA (DA INSERIRE IN RELATA)	ATTESTAZIONE	DICHIARAZIONE
ART. 137 e seg. c.p.c.	Soggetti di cui si conosce il recapito	Recapito (Abitazione Domicilio Ufficio -Luogo in cui esercita l'attività)	No	No
Art.143 c.p.c.	Irreperibili* di cui <b>si conosce il luogo di nascita</b> (Comune facente parte della <b>Repubblica Italiana</b> )	CASA COMUNALE di nascita	SI	SI
	Irreperibili* di cui si conosce il <b>luogo di nascita (Comune estero)</b>	PUBBLICO MINISTERO	SI	SI
	Irreperibili* di cui <b>non si conosce il luogo di nascita</b>	PUBBLICO MINISTERO	SI	SI

\*Soggetti irreperibili: Soggetti di cui **non si conosce il recapito**.